



Unione Territoriale Intercomunale, Canal del Ferro - Val Canale

AREA TECNICA - UFFICIO GARE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL CANAL DEL FERRO - VAL CANALE, PER IL PERIODO 2018-2023
CIG: 7418182D6E

Art. 1 – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di Brokeraggio assicurativo a favore dell'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 e successivi regolamenti ISVAP.

Detta attività si esplica nella gestione delle polizze assicurative e nei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi.

Il valore dell'appalto può essere stimato in € 8.520,95 (euro ottomilacinquecentoventi/95) al netto di imposte.

L'entità economica, sopra riportata, viene calcolata sull'importo dei premi imponibili nell'anno 2017, ed applicando ad essi le percentuali nella misura media del 10% per la somma delle polizze con riferimento alla durata complessiva dell'appalto in oggetto.

Copertura Assicurativa ramo	Compagnia Assicur.	Importo annuo
All Risks	Unipol Sai	€ 4.740,00
Infortuni	Unipol Sai	€ 580,00
Corpo Veicoli Terrestri	Allianz spa	€ 468,19
Responsabilità civile RCT/O	Lloyd's	€ 7.335,00
Responsabilità civile patrimoniale/professionale	AIG Europe Limited	€ 2.450,00
R.C.Auto	Unipol Sai	€ 1.438,70
	TOTALE	€ 17.041,89

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza.

Il servizio è infatti di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali del Committente.

Art. 3 - CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

L'aggiudicatario, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative da stipulare da parte degli Enti committenti e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:

1. Presa in carico del programma assicurativo e analisi dei rischi, in merito alle polizze ed ai sinistri esistenti;
2. Valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell'Ente, anche al fine di individuare soluzioni maggiormente efficaci ed economiche;
3. Consulenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati tecnici di gara a tutela dell'Ente tramite predisposizione dei testi della documentazione di gara aggiornata secondo le norme vigenti e completa degli importi

da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato, almeno 6 mesi prima della scadenza delle polizze ovvero entro 30 giorni dalla conoscenza nel caso di cessazione anticipata del contratto assicurativo e comunque compatibilmente con l'attività degli enti;

4. Consulenza in sede di aggiudicazione di gara con predisposizione, ove richiesto, di una apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso la migliore qualità e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;
5. Esecuzione e gestione delle polizze con segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico-formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dagli enti;
6. Segnalazione con almeno 45 giorni di anticipo dei premi in scadenza;
7. Consulenza ed assistenza in fase di esecuzione del contratto di assicurazione da stipulare e nei rapporti contrattuali con la compagnia assicuratrice;
8. Segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
9. Redazione e presentazione con cadenza annuale di una relazione, con analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
10. Comunicazione in tempo reale degli aggiornamenti legislativi, giurisprudenziali e di prassi che intervengono nel corso del servizio di brokeraggio assicurativo che possono incidere sulla gestione delle polizze assicurative;
11. Resa di pareri, notizie, assistenza e consulenza nella fase di esecuzione del contratto di assicurazione e nei rapporti contrattuali con la compagnia assicuratrice, con particolare riferimento ai sinistri;
12. Individuazione di strategie alternative/innovative rispetto all'attuale modello assicurativo con particolare riferimento alla modalità di gestire i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi;
13. Gestione sinistri passivi ed attivi consistente in: assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri; report trimestrali sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredato da valutazioni tecniche e da proposte; dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;
14. Formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi con le modalità ed i termini indicati nell'offerta tecnica in sede di gara;
15. Fornire ed attivare, entro 60 giorni consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva, un apposito applicativo informatico inserito su una piattaforma web, compatibile con i sistemi informatici degli enti, che consenta ad ogni ente di monitorare in tempo reale la gestione di tutti i sinistri e di tutti i contratti assicurativi. Tale applicativo dovrà gestire il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza ratei, interruzioni di termini di prescrizione dei diritti ed ogni altra attività amministrativa e contabile inerente i contratti assicurativi che verrà richiesta dagli enti per consentire una migliore gestione dei sinistri. La stazione appaltante si riserva di espletare una prova tecnica di funzionalità con i sistemi informatici degli enti. Qualora tale prova non dovesse dare esito positivo, ci si riserva di richiedere la sostituzione o le modifiche necessarie entro i termini che verranno stabiliti all'uopo;
16. Effettuazione dei pagamenti dei premi assicurativi per conto dell'U.T.I.;
17. Ogni altra attività che rientri nella fattispecie della analisi e della gestione delle polizze assicurative.

Art. 4 – PRESCRIZIONI GENERALI

L'aggiudicatario indicherà in sede di gara nella propria offerta tecnica i nominativi dei componenti lo staff di interfaccia con gli enti aventi adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderanno per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa.

L'aggiudicatario si impegna a non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture degli enti, né sarà in grado di impegnare in alcun modo gli enti se non previa loro autorizzazione.

La sottoscrizione delle polizze, la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate sono e rimangono di esclusiva competenza degli enti, pur venendo effettuate tramite broker.

Non sono imputabili alle amministrazioni eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal broker alle compagnie.

L'aggiudicatario deve impegnarsi al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. Svolgimento del servizio nell'esclusivo interesse degli enti e garantendo il perseguimento degli scopi istituzionali degli stessi attenendosi scrupolosamente alle direttive ricevute;
2. Espletamento dell'incarico osservando l'obbligo della diligenza e della correttezza, nonché le disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D.Lgs. 209/2005;
3. Garanzia della trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative, obbligandosi a depositare presso ogni ente tutta la documentazione in suo possesso relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

L'attività del Broker dovrà essere mirata a minimizzare l'impatto della gestione amministrativa dell'Ente Committente,

pertanto è necessario dettagliare con chiarezza, nell'offerta tecnica, quali attività verranno svolte dal Broker e quali rimarrebbero in capo all'Ente stesso.

Art. 5 – SEDE DELL'ATTIVITÀ

L'aggiudicatario si impegna a non gravare sull'Ente committente, di adempimenti dipendenti dalla localizzazione dei propri uffici.

Art. 6 – DURATA

La durata dell'appalto è stabilita con decorrenza 02/05/2018 e scadenza unica alle ore 24.00 del 01/05/2023.

Nel caso in cui la procedura di gara della scelta del Broker si protragga al punto da non permettere, avuto riguardo a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016, di avviare il servizio alla data di cui sopra, si stabilisce unilateralmente che la scadenza unica alle ore 24.00 del 01/05/2023 non subisce modifiche e l'aggiudicatario non potrà accampare alcuna pretesa economica a titolo di lucro cessante imputabile alla riduzione della durata del servizio.

Dalla data di decorrenza del contratto, l'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di consulenza e brokeraggio a favore dell'Amministrazione committente, adempiendo agli obblighi previsti dall'offerta presentate in sede di gara.

Avvenuta l'aggiudicazione del servizio ed anche nelle more della stipula del contratto, il Broker aggiudicatario sarà comunque tenuto, senza che ciò comporti alcun onere per l'Amministrazione committente, a dare immediato corso al servizio in oggetto.

Il Broker aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del Codice deontologico e secondo i principi generali in materia, impegnandosi a collaborare con il Broker attualmente incaricato fino al completo passaggio delle competenze citate, compresi i sinistri pregressi, cioè denunciati prima dell'inizio dell'incarico in oggetto e non ancora chiusi.

Su richiesta dell'Amministrazione Committente e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, ai sensi dell'art.106, co.11, D. Lgs.50/2016, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la prestazione di servizio di cui al presente appalto fino ad un massimo di tre mesi, alle medesime condizioni previste nel Capitolato.

Dovrà altresì assicurare, su richiesta degli Enti, in caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, la prosecuzione delle attività per non oltre 180 gg, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo aggiudicatario del servizio o all'Amministrazione medesima. Dette proroghe tecniche si intendono accettate fin da ora per mezzo della firma dei contratti afferenti alla presente procedura.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare ed il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7 – MODIFICHE

Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dagli Enti potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente stesso.

La sottoscrizione delle polizze, così come la formulazione delle disdette ove previste nonché il pagamento delle rate di premio rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur essendo effettuate tramite il Broker.

Art. 8 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui al presente Capitolato senza alcun onere né presente né futuro, nemmeno a titolo di rimborso spese, a carico dell'Ente, in quanto la remunerazione del Broker stesso, secondo consuetudine di mercato, avverrà a mezzo di provvigione fissa stabilita in sede di gara, per tutta la durata del contratto (opzione di proroga compresa), da porsi a carico delle Compagnie di Assicurazione tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi stipulati con l'assistenza del Broker medesimo.

Fino alla loro naturale scadenza, in relazione alle polizze già in essere presso l'Amministrazione committente di cui alla tabella in calce al presente Capitolato, il Broker aggiudicatario percepirà, sempre dalle compagnie assicurative, le percentuali già stabilite all'interno delle polizze medesime e indicate alla suddetta tabella.

Le Amministrazioni committenti non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker.

Detto compenso fisso e invariabile, come sopra stabilito, non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per l'Amministrazione Committente, ai sensi dell'art. 1758 c.c., in quanto costituente parte della quota di premio destinata comunque a

remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da parte delle compagnie.

L'aggiudicatario si impegna a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore rispetto a quanto stabilito sopra.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso l'Amministrazione committente ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione in relazione ai quali il Broker abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l'assistenza del Broker.

Art. 9 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Amministrazione Committente a mettere a disposizione copia delle polizze in corso e dati disponibili.

Alcune delle prestazioni previste dal precedente art. 3 dovranno rispettare la seguente tempistica:

- 1) con un anticipo di 30 gg lavorativi rispetto ai termini contrattuali previsti dalle polizze: presentare eventuale proposta di disdetta o di modifica alle polizze in essere;
- 2) entro 7 gg lavorativi dalla richiesta: pronuncia di pareri e consulenze in materia assicurativa;
- 3) entro 60 gg antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi/regolazione premi: segnalazione della scadenza stessa;
- 4) rispetto dei tempi previsti nelle relative polizze per l'apertura dei sinistri con le compagnie assicuratrici;
- 5) rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per le richieste di risarcimento danni per i sinistri attivi e diretti;
- 6) entro 180 gg antecedente la scadenza delle polizze in essere: consegna capitolati di gara con relazione scritta sulle caratteristiche salienti degli atti di gara, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara, oltre ad eventuali innovazioni da introdurre alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo;
- 7) entro il 31/03 di ogni anno: relazione in cui sia evidenziato il rapporto premio/sinistri distinti in ciascuna polizza in essere;
- 8) entro il 31/03 di ogni anno: rapporto sul programma assicurativo con analisi delle polizze e relativa gestione dell'anno precedente, con analisi dei rischi e rimedi proposti.

Art. 10 – PAGAMENTO DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE

I premi per i singoli rischi saranno pagati al prestatore di servizio di Brokeraggio, il quale provvederà ad effettuare la relativa corresponsione alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, trasmettendo la relativa quietanza all'ente committente nel più breve tempo possibile.

Con il versamento delle relative somme al Broker, il pagamento dei premi assicurativi s'intenderà regolarmente assolto ed il Broker sarà responsabile e terrà indenne l'Amministrazione committente da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al Broker medesimo.

Per quanto riguarda il pagamento delle franchigie dovute dall'ente committente alla compagnia assicurativa, nel caso in cui l'ente effettui il pagamento al Broker, quest'ultimo dovrà trasmettere all'ente la relativa quietanza nel più breve tempo possibile.

Art. 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE DI SERVIZIO

Sono posti a carico del prestatore del servizio i seguenti obblighi:

1. avere in essere un'assicurazione per la Responsabilità civile, di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP, per negligenze od errori professionali con un massimale di almeno € 2.500.000,00 con l'obbligo di tenere in essere detta polizza per tutta la durata dell'incarico (gli enti avranno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker);
2. svolgere l'incarico nell'interesse dell'Amministrazione committente con obbligo a garantire la fattività delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Committente è sollevato dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte. Il Broker dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari alle amministrazioni committenti;
3. rispondere pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere una o più tra le amministrazioni committenti, che si intendono sollevati ed indenni da ogni pretesa;
4. non sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare l'Amministrazione committente senza il loro preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione committente. In caso

contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;

5. il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell'Amministrazione committente né può impegnare l'Amministrazione committente se non preventivamente autorizzato per iscritto;

6. il Broker avrà l'onere di passare tutte le consegne relativamente alla gestione delle Polizze effettuata nel periodo di valenza del proprio incarico al soggetto diverso che risulterà aggiudicatario della gara nuovamente espletata al termine della presente procedura.

Art. 12 - PENALI

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale e nell'offerta tecnica del Broker, l'Ente committente provvederà a formulare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, assegnando al Broker un termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

Nel caso di persistente inadempimento o nel caso cui tali controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:

- € 200,00 (duecento/00), salvo l'eventuale diritto ad ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;

- € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali non rispettati.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni della presente lettera e dell'offerta tecnica presentata.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del funzionario competente.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ne ha fatto richiesta (anche mezzo PEC); decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. In tale ultimo caso l'aggiudicatario è tenuto al reintegro della cauzione definitiva nei tempi richiesti dalla singola amministrazione.

Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di risolvere il contratto per inadempimento, qualora i ritardi anche per singolo ente superino 15 giorni naturali i termini fissati per lo svolgimento delle singole attività così come proposte e offerte.

L'applicazione della penale non preclude il diritto all'Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale

Le penali di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Si procederà inoltre all'incameramento della garanzia definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 13 – GARANZIE

Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

In sede di offerta, il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'U.T.I..

La durata della garanzia provvisoria non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte con l'impegno del fideiussore a rilasciare le garanzie fideiussorie definitive qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia provvisoria deve essere prestata specificando che viene rilasciata a garanzia del raggruppamento stesso.

Prima della stipula dei contratti di affidamento l'aggiudicatario dovrà presentare le garanzie definitive previste nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'U.T.I..

Le garanzie potranno essere costituite mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

Ogni atto fideiussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

• rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obligato in solido con il debitore principale fino a quando l'ente committente non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

• rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;

• impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta, senza alcuna riserva.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker aggiudicatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dall'Ente committente, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 14 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

I rapporti negoziali avranno per oggetto l'affidamento del servizio in oggetto e saranno regolarizzati mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa acquisizione della documentazione di rito, dall'Amministrazione committente.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra eventuale spesa accessoria e conseguente, sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario, entro il termine assegnato dall'Amministrazione committente è tenuto a:

1. comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere l'atto;
2. presentare la documentazione richiesta dall'Amministrazione Committente;
3. stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le eventuali spese conseguenti.

Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO

Al Broker, in considerazione della natura professionale e tecnica del servizio e della connaturata attività oggetto del presente appalto, viene espressamente vietata la cessione – in tutto o in parte – del servizio, nonché il suo subappalto.

La cessione o il subappalto del servizio, o di parti del medesimo, sarà considerata/o grave inadempimento contrattuale e determinerà l'immediata risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

Art. 16 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Fatta salva l'applicazione dell'art.108 del D.Lgs.50/2016, in caso di grave inadempienza da parte del Broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile.

L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile "Clausola risolutiva espressa" a tutto rischio e danno del Broker affidatario del servizio nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
2. venire meno dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D.Lgs. n. 209/2005 ovvero revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Brokeraggio;
3. cessione del contratto (escluse le trasformazioni societarie) o il subappalto del servizio oggetto del presente Capitolato, il concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RG 16/03/1942 n. 267) a carico del Broker o il suo fallimento;
4. perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione;
5. mancata presentazione, stipula o rinnovo della polizza RC Professionale;
6. comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale;
7. applicazione a carico del Broker di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
8. sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione committente il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste e l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti.

Il Broker è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, ai sensi di legge, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 90 giorni, qualora l'Ente intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore.

L'Ente può inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

ART.17 – PREROGATIVE DEGLI ENTI COMMITTENTI

Restano di esclusiva competenza dell'Ente committente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

L'Ente committente resta in ogni caso liberi di accettare in tutto o in parte le proposte presentate, e di intraprendere rapporti con qualsiasi compagnia di assicurazione, nel rispetto dei termini e delle modalità della normativa in vigore.

Art. 18 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione Committente e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa del Committente.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

A garanzia di quanto sopra è fatto obbligo prima della stipulazione del contratto la dimostrazione da parte del Broker di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come da normativa vigente per un massimale di almeno € 2.500.000,00. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

ART. 19 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell'Amministrazione committente la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ART. 20 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.

I pagamenti di cui ai precedenti paragrafi avverranno esclusivamente tramite conto corrente dedicato: il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 ss. mm. il Broker aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti dei premi verranno effettuati esclusivamente alla mandataria.

Vista la determinazione dell'AVCP 10/2010, si precisa che nell'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i pagamenti effettuati in favore della mandataria ed i pagamenti che questa effettua verso le mandanti.

Le clausole di tracciabilità andranno inserite nel contratto di mandato. Inoltre, sono sottoposti ai medesimi obblighi i flussi finanziari nell'ambito dei consorzi ordinari di concorrenti.

ART. 21 – RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dall'aggiudicatario sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto. I titolari del trattamento dei dati in questione sono gli Enti committenti.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART: 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 il Broker aggiudicatario si impegna al rispetto per quanto compatibili degli obblighi di condotta indicati nel Codice di Comportamento dell'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro- Val Canale a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dei soggetti su indicati.

Pertanto l'Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nei documenti sopraindicati.

Art. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Udine.

Art. 24 – NORMATIVA APPLICABILE

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, l'esecuzione dell'incarico è soggetta alla disciplina:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i. "Codice delle Assicurazioni";
- Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa: Regolamento ISVAP 5/2006;
- Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 intitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Codice Civile.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DELL'AREA TECNICA

dott. for. Alessandro OMAN

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.